A BUONA SCUOLA-COSA DICE VERAMENTE LA LEGGE?\_SETTEMBRE 2015

**LA BUONA SCUOLA-COSA DICE VERAMENTE LA LEGGE?**

Quest’estate s’è sentito di tutto e di più sulla Buona Scuola, tra “Deportazioni” e “Presidi Sceriffi”; a chi scrive, è capitato di sentire delle autentiche castronerie, ma soprattutto ha dovuto constatare che ben pochi sono a conoscenza di cosa veramente dice la legge: le leggende metropolitane impazzano.

Bisognerà fare un’analisi del perché tutto questo sia successo, ma intanto ci sembra essenziale “ristabilire la verità”, per cui procederemo ad illustrare, nel modo più scarno possibile e senza fare alcun commento, le disposizioni contenute nella legge; per le analisi più approfondite e per i commenti ci sarà tempo.

Al solito, a GLS interessa la gestione delle scuole, per cui non entreremo nel merito di questioni quali le modalità di assunzione dei precari, ma ci limiteremo a vedere le disposizioni che influiscono appunto sulla gestione/amministrazione delle scuole autonome.

Nella nostra analisi ci fermeremo al comma 179, perché le “norme finali” non incidono nell’immediato sulla gestione delle scuole; in particolare, non entreremo nel merito della delega al Governo di cui agli artt. 180-185, perché ci sono 18 mesi di tempo per l’ attuazione della delega ed avremo quindi modo di approfondirne con calma i contenuti.

Come si sa, la Legge 107/2015 ha la forma di un maxiemendamento: un solo articolo e 212 commi; per rendere più “leggibile” il testo abbiamo perciò pensato di riunire diversi commi in un solo titolo, una specie di rubrica, come da prospetto sotto riportato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMERO | COMMI | RUBRICA |
| 1 | 1-11 | L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA |
| 2 | 12-27 | IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA |
| 3 | 28-62 | IL CURRICULUM DELLO STUDENTE |
| 4 | 63-77 | L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA |
| 5 | 78-94 | IL DIRIGENTE SCOLASTICO-LE COMPETENZE |
| 6 | 95-120 | IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI E L’ORGANICO POTENZIATO |
| 7 | 121-135 | LA FUNZIONE DOCENTE |
| 8 | 136-179 | DISPOSIZIONI VARIE CHE RIGUARDANO LE SCUOLE |

Andiamo ora a vedere le disposizioni della Legge, per argomenti.

**1-L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA (Commi 1-11)**

Il comma 1 è chiarissimo: la Legge intende dare piena attuazione all’autonomia scolastica, così come definita dall’art. 21 della Legge 59/1997, “anche in relazione alla dotazione finanziaria”; vengono ripresi i temi classici dell’autonomia scolastica, sottolineando in particolare un aspetto: l’apertura della scuola al territorio e alla società, “quale laboratorio di cittadinanza attiva”.

In effetti, nel testo della Legge vengono ripresi tre punti forti del DPR 275/1999:

*a)* l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

*b)* il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

*c)* la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.

Le novità che permetteranno la realizzazione dell’autonomia scolastica rimasta incompiuta sono tre:

a)Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che sostituisce l’attuale POF annuale

b)L’organico dell’autonomia, *“funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche”*, così come viene definito dalle singole scuole in rapporto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa

c)La chiarezza e la tempestività nell’ erogazione del fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica; ad ogni scuola:

-entro il mese di settembre, varrà erogata la quota di fondi relativa all’anno solare in corso e contestualmente verrà comunicato l’ammontare dei fondi disponibili per l’intero anno scolastico

-la seconda tranche sarà erogata entro febbraio.

**2-IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (Commi 12-27)**

L’attuale POF viene sostituito dal Piano Triennale; a livello normativo il comma 14 sostituisce in toto l’art. 3 del DPR 275/1999.

Le scuole predispongono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento; il Piano può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre.

Il Piano viene sottoposto a verifica dall’USR, per controllare che rispetti i limiti dell’ organico assegnato alla scuola; l’esito della verifica viene trasmesso al MIUR.

Il Piano Triennale mantiene la caratteristica fondamentale del POF: *“è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa…”*; del pari, rimangono sostanzialmente immutati gli aspetti decisionali di definizione del Piano: è elaborato dal Collegio dei Docenti ed è approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Piano Triennale, però, non si basa più sui “criteri generali” stabiliti Consiglio di Istituto, ma sugli “indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico”; il dirigente, cioè, definisce le “linee guida” della scuola nei loro diversi aspetti e queste “linee guida” fanno da base all’elaborazione del POF.

Gli aspetti di novità più rilevanti sonocomunque quelli che attengono alla definizione dell’organico: il Piano Triennale definisce il fabbisogno di posti che vanno a costituire l’organico dell’autonomia, posti comuni, di sostegno(*“ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga”*) e di potenziamento dell’offerta formativa, tenendo conto delle attività curricolari e degli spazi di flessibilità stabiliti dalla scuola.

Nel Piano viene definito anche il fabbisogno di posti del personale ATA.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, gli edifici scolastici possono essere utilizzati per attività promosse dalle scuole, dagli EE.LL., dalle associazioni, anche in accordo tra di loro.

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato a regime di 126 milioni l’anno.

**3-IL CURRICULUM DELLO STUDENTE (COMMI 28-62)**

Le scuole secondarie di secondo grado, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, introducono insegnamenti opzionali che entrano a far parte del curriculum dello studente; possono essere individuati anche percorsi formativi aggiuntivi utilizzando finanziamenti esterni; nell’esame di stato, la commissione tiene conto del curriculum dello studente.

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, possono individuare dei docenti a cui affidare il coordinamento delle attività opzionali.

Vengono altresì introdotti i percorsi di alternanza scuola-lavoro, inseriti nel PTOF, sempre nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole superiori; hanno la durata di:

-almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali

-almeno 200 ore nei licei.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro possono essere attivati anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche e si possono svolgere anche all’estero.

Le finalità formative del secondo ciclo possono essere perseguite anche nelle scuole regionali, integrando scuola statale e formazione professionale regionale.

Per le attività di alternanza scuola-lavoro vengono stanziati 100 milioni l’anno.

Al fine di sviluppare le competenze digitali dello studente, il MIUR adotta il Piano Nazionale per la scuola digitale e le scuole inseriscono le relative attività nel PTOF.

**4-L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (COMMI 63-77)**

Le istituzioni scolastiche realizzano le attività educative o/ didattiche e danno attuazione alle attività organizzative e di coordinamento mediante l’organico dell'autonomia, che è costituito da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

L’organico dell’autonomia viene costituito a partire dall’a.s. 2016/2017 con cadenza triennale e su base regionale.

La ripartizione della dotazione organica tra le regioni viene effettuata dal MIUR sulla base:

-del numero delle classi, per i posti comuni

-del numero degli alunni, per i posti di potenziamento

-del numero degli alunni disabili, per i posti di sostegno.

Si tiene conto anche delle particolarità locali e dei progetti a forte valenza didattica presentati da reti di scuole, nonché dei progetti nazionali.

Di conseguenza, sempre a partire dall’a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente saranno costituiti su base territoriale, prima a livello regionale e poi articolati in ambiti territoriali; inoltre, saranno differenziati per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Entro il 30 giugno 2016 gli USR definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, che deve essere comunque inferiore alle provincia o all’area metropolitana.

I futuri ambiti territoriali verranno definiti in base a tre criteri:

-la popolazione scolastica

-la prossimità delle istituzioni scolastiche

-le caratteristiche del territorio.

Gli USR suddividono l’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali.

Viene istituito, oltre ai posti in deroga per il sostegno, una specie di “organico di fatto” per esigenze impreviste, non utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato.

Gli USR promuovono la costituzione di reti di scuole all’interno del medesimo ambito territoriale; le reti vengono istituite mediante accordi tra le scuole, hanno finalità didattiche, di promozione delle professionalità e di gestione amministrativa.

Il personale già di ruolo al momento di entrata in vigore della Legge mantiene la titolarità di scuola, così come i docenti assunti nella fase *a)*; i docenti assunti nelle fasi *b)* e *c)*verranno invece assegnati agli ambiti territoriali a decorrere dall’a.s. 2016/2017.

Del pari e sempre a decorrere dall’a.s. 2016/2017, le operazioni di sistemazione e mobilità dei docenti si effettueranno a livello di ambiti territoriali.

**5-IL DIRIGENTE SCOLASTICO-LE COMPETENZE (COMMI 78-94)**

Al fine di dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, nel rispetto delle competenze degli OO.CC., il dirigente scolastico garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse ed assicura il buon andamento del sistema pubblico di istruzione.

Svolge perciò compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile dei risultati del servizio, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del D.Lgs 165/2001.

A decorrere dall’ a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico propone l’incarico ai docenti assegnati all’ambito territoriale, anche tenendo conto delle candidature avanzate dai docenti stessi; la proposta di incarico viene formulata in coerenza con il PTOF.

Viene valorizzato il curriculum del docente, anche sulla base di un colloquio; l’incarico ha durata triennale e viene rinnovato, sempre se è in coerenza con il PTOF.

L’incarico viene assegnato dal Dirigente Scolastico e si perfeziona con l’accettazione da parte del docente; l’USR provvede a sistemare i docenti che non abbiano ricevuto l’incarico.

Utilizzando l’organico assegnato alla scuola, il Dirigente Scolastico può individuare i docenti collaboratori (Fino al 10% dell’organico stesso), diminuire il numero degli alunni per classe e coprire le assenze fino a 10 giorni.

In ragione delle maggiori competenze assegnate, il FUN è incrementato di 35 milioni lordo stato; viene anche stabilita una sanatoria per il contenzioso in atto relativo ai concorsi del 2004 e del 2006.

La valutazione del dirigente Scolastico è effettuata ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs 165/2001 ed è effettuata da un nucleo costituito ai sensi del medesimo comma; la valutazione ha effetto sulla retribuzione di risultato.

**6-IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI**

**E**

**L’ORGANICO POTENZIATO (COMMI 95-120)**

Vengono istituiti 55.258 posti di “organico potenziato” o “organico funzionale”, posti che si aggiungono a quelli costituiti in via ordinaria in base alle norme vigenti; più esattamente, si tratta di 48.812 posti comuni e 6.446 di sostegno (Tabella 1 allegata al comma 95).

Il piano straordinario di assunzioni si basa essenzialmente su questi posti aggiuntivi, posti che a partire dall’ a.s. 2016/2017 rientreranno a pieno titolo nell’organico dell’autonomia, così come definito dalle scuole tramite il PTOF; per l’a.s. 2015/2016 l’organico aggiuntivo è suddiviso dagli USR tra i diversi tipi di posto e le diverse classi di concorso, tenendo conto delle immissioni in ruolo da effettuare.

Le GAE non esaurite rimangono in vita, così come la prima fascia delle graduatorie di istituto, per coloro che sono già iscritti; a partire dall’a.s. 2016/2017, ci si può inserire nelle graduatorie di istituto solo se abilitati.

Nell’a.s. 2016/2017 ci sarà un piano straordinario di mobilità a livello nazionale, in seguito si potrà accedere all’insegnamento solo per concorso, salvo l’assunzione di color che sono collocati nelle GAE e non sono stati assunti.

Una volta assunti, i docenti dovranno effettuare un anno di formazione e prova; la valutazione è di competenza del Dirigente Scolastico sentito il Comitato di Valutazione ed in caso di esito negativo l’anno di prova può essere ripetuto.

**7-LA FUNZIONE DOCENTE (COMMI 121-135)**

Viene istituita la carta elettronica per la formazione del docente, del valore di 500 euro annui; tale somma non costituisce salario accessorio e non è soggetta a imposizione fiscale.

La formazione in servizio dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”; le attività di formazione sono stabilite dalle singole scuole, in coerenza con il PTOF e con il Piano nazionale di formazione adottato dal MIUR su base triennale; vengono stanziati a tal fine 40 milioni annui.

Viene istituito presso il MIUR, a decorrere dall’anno 2016, un Fondo di 200 milioni di euro per la valorizzazione del merito dei docenti; il Fondo viene suddiviso tra le scuole e il Dirigente Scolastico assegna ai docenti un Bonus annuo che ha natura di salario accessorio, al fine di valorizzarne il merito.

Il Dirigente scolastico assegna il Bonus sulla base di criteri definiti dal Comitato di Valutazione, la cui composizione viene così innovata:

-il Dirigente Scolastico, che lo presiede

-tre docenti della scuola, due scelti dal Collegio dei Docenti ed uno dal Consiglio di Istituto

-due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di istruzione/un rappresentante dei genitori ed uno degli alunni per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto

-un componente esterno scelto dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici ed ispettori tecnici.

Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti tra i seguenti criteri-base:

-qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

-risultati ottenuti da un docente o da un gruppo di docenti nel potenziamento delle competenze degli alunni

-responsabilità che il docente assume a livello organizzativo, didattico e della formazione del personale.

**8-DISPOSIZIONI VARIECHE RIGUARDANO LE SCUOLE (COMMI 136 179)**

Vengono stabilite una serie di disposizioni che riguardano le scuole in materia di:

-digitalizzazione e la trasparenza

-aggiornamento del regolamento di contabilità

-erogazioni liberali a favore delle scuole

-misure fiscali a favore di chi frequenta le scuole paritarie

-innovazione nella scuola

-edilizia scolastica